

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI AVELLINO SEZIONE 06

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|-------------|---------------|------------|
| ○ DE SIMONE | DOTT. GAETANO | Presidente |
| ○ TRIMONTI | AVV. GIUSEPPE | Relatore |
| ○ ANZUONI | AVV. MATTEO | Giudice |

ha emesso la seguente

SENTENZA

N° 256/6/05 DEL 6/10/2005 - DEPOSITATA IL 9/10/2006

- sul ricorso n. 1284/05

depositato il 16/06/2005

- avverso ALTRO n.REOCRТА000112005 REC.CREDITO.IMP 2002 contro AGENZIA
ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO

proposto dal ricorrente:

SCRIMA SRL
VIA CARDITO NR 48 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO RAG. VINCENZO
VIA F. ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

-avverso ALTRO n.REOCRТА000112005 REC.CREDITO IMP 2003 contro AGENZIA
ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO

proposto dal ricorrente:

SCRIMA SRL
VIA CARDITO NR 48 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO RAG. VINCENZO
VIA F. ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO

Con ricorso notificato il 01/06/2005, depositato in segreteria il 16/6/2005, la SRL SCRIMA, a mezzo del suo legale rappresentante P.T., proponeva opposizione avverso l'avviso di recupero del credito di imposta n. RE0CRTA00011/2005, notificato il 21/04/2005, con cui l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Ariano Irpino - recuperava il credito di imposta utilizzato per investimenti nelle aree svantaggiate negli anni 2002 e 2003.

L'amministrazione finanziaria aveva proceduto alla notifica di tale avviso di recupero, per violazione delle disposizioni contenute nella L. n. 289/2002: 1) Violazione dei presupposti e 2) indebita utilizzazione del credito non spettante.

Il ricorrente contestava l'atto impugnato ed eccepeva, nel caso di specie l'illegittimità dell'atto impugnato, facendo rilevare che gli investimenti fossero avvenuti nei termini previsti dalla legge e che i beni acquistati erano stati utilizzati per attività di lavanderia con noleggiorientra, rientrando tra quelle previste dalla legge.

Si costituiva in giudizio l'amministrazione, finanziaria con memoria difensiva depositata il 21/7/2005, con cui, ribadendo la correttezza e la legittimità dell'atto e chiedeva il rigetto del ricorso.

La causa veniva discussa alla pubblica udienza del 06/10/2005 e, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva trattenuta in decisione.

MOTIVAZIONE

Il ricorso è fondato e, pertanto, può essere accolto.

La Commissione osserva che l'atto di recupero emesso dall'Agenzia delle Entrate si fonda su due rilievi: il primo riguarda il momento dell'acquisto e il secondo si fonda su una utilizzazione dei beni acquistati fuori dalle attività consentite dalla legge perché si possa usufruire del beneficio fiscale.

Riguardo al primo rilievo, si osserva che le disposizioni contenute negli art. 8 della l. n. 388/2000 e nel D.L. n. 138/2002, convertito in legge n. 178/2002, prevedono che tali investimenti riguardano beni acquistati prima del 8/7/2002 e che vengano utilizzati nelle strutture produttive beneficiarie.

L'amministrazione finanziaria ritiene che la ricorrente abbia acquistato detti beni oltre il termine previsto dalla norma, mentre la ricorrente sostiene che il contratto di acquisto si sia perfezionato prima di tale termine anche se le fatture risultano emesse in data successiva.

L'art. 62 della L. n. 289/2002, riorganizzando la complessiva materia del credito di imposta di cui all'art. 8 della legge n. 388/2000, al primo comma lett. a), ha previsto che i soggetti che "hanno conseguito il diritto al contributo, anteriormente alla data dell'8/7/2002, comunicano all'Agenzia delle Entrate, a , pena di decadenza dal contributo conseguito automaticamente, i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati". In altri termini, dall'interpretazione della norma emerge che il diritto al contributo si considera conseguito anteriormente all'8 luglio 2002 per gli investimenti che, alla predetta data, risultavano già avviati.

Dagli atti risulta la società ricorrente, coerentemente con il dettato originario della legge, ha elaborato un piano di investimenti, da cui è possibile evincere un investimento programmato.

Risulta, infatti, che effettivamente gli acquisti siano avvenuti prima di tale data, e tanto è comprovato anche dalla documentazione fiscale e bancaria.

Per quanto concerne l'attività esercitata, la Commissione rileva che nel caso di specie trattasi di attività di lavanderia industriale, che effettua servizio di noleggiorientra per alberghi, ristoranti, enti e comunità.

Per l'esercizio di tale attività, la società ha effettuato acquisti di biancheria fornita alla propria clientela.

L'amministrazione ritiene che i beni mobili acquistati non rientrino tra quelli che possano usufruire dell'agevolazione fiscale.

La Commissione, preliminarmente, ritiene che il tipo di attività esercitata dalla ricorrente rientri tra quella beneficiarie delle agevolazioni previste dalla legge, individuate dalla L. n. 488/1992. Pertanto, si ritiene che anche i beni acquistati dalla società e destinati all'esercizio dell'attività di lavanderia industriale con noleggio non possano essere esclusi dalla normativa agevolativa.

Data la particolarità della materia trattata e della difficoltà interpretativa della normativa agevolativa, la Commissione ritiene di potere compensare le spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI

Accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Compensa le spese tra le parti.

Così deciso in Avellino il 6 ottobre 2005

Il Relatore
Avv. Giuseppe Trimonti

Il Presidente
Dott. Gaetano De Simone